



COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002370235
Part. IVA 01703080232

N. 12 *Reg. Delib.*

COPIA

Del 20-03-2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: VERIFICA QUANTITA' E QUALITA' DELLE AREE E FABBRICATI DA
DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TERZIARIE - ART. 172, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS.
267/2000**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **venti** del mese di **marzo**, alle ore **15:38**, in presenza, presso la sala delle adunanze di Giunta, e in videoconferenza, in conformità al vigente Regolamento comunale, premesse le formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

Isolani Loreta
Freddo Mirko
Guerra Paolo

Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza

Partecipa alla seduta, con funzioni di Segretario Comunale verbalizzante il Segretario comunale Dott.ssa GAGLIO MILENA.

Costatato il numero legale, il Sindaco Isolani Loreta assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che l'art. 172 - Altri allegati al Bilancio di Previsione - comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 267/2000 fa obbligo ai Comuni di verificare annualmente, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, la quantità e la qualità delle aree e dei fabbricati comunali da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle Leggi 18 Aprile 1962 n. 167 "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree per l'edilizia economica e popolare", 22 Ottobre 1971 n. 865, e 5 Agosto 1978 n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, stabilendo altresì il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

Richiamato l'art. 14 del D.L. n. 55/83, convertito con modificazioni nella Legge 26.4.1983, n. 131, (...) I comuni provvedono annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del bilancio, a verificare la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato.(...);

Accertato che il Comune di Roverchiara, allo stato attuale, non dispone di aree da destinare all'edilizia economica popolare, ad attività produttive e terziarie;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 56 del 23/03/1998;

Visto l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno;

Dato atto che con Decreto 13 dicembre 2022 del Ministro dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 295 del 19/12/2022, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2023;

Richiamata la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 128 del 30/12/2022, con la quale veniva comunicato che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 303 - supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'art. 1, comma 775, prevede che *"in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi Ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023"*

Richiamato l'art. 48 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267,

DELIBERA

1. Di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

2. Di dare atto che il Comune di Roverchiara, allo stato attuale, non ha la disponibilità di aree e fabbricati da destinarsi all'edilizia economica popolare, alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle Leggi 18 Aprile 1962 n. 167, 22 Ottobre 1971 n. 865, e 5 Agosto 1978 n. 457.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto la Giunta, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

A voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Isolani Loreta

Il Segretario
F.to GAGLIO MILENA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 20-03-2023 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

lì, 20-03-2023

R.P. N 103

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isolani Loreta

ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isolani Loreta

Copia conforme l'originale ad uso amministrativo.

lì, _____

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isolani Loreta



COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002370235
Part. IVA 01703080232

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 13 DEL 28-02-23

*Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)*

**Oggetto: VERIFICA QUANTITA' E QUALITA' DELLE AREE E FABBRICATI DA
DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TERZIARIE - ART. 172, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 267/2000**

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

lì, 28-02-2023

Il Responsabile del servizio
F.to Minozzi Massimo

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

lì, 07-03-2023

Il Responsabile del servizio
F.to Damaschetti Cinzia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 103.

COMUNE DI ROVERCHIARA li
20-03-2023

IL RESP. DEL SERVIZIO

Isolani Loreta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ROVERCHIARA
li 01-04-2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
Isolani Loreta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002370235
Part. IVA 01703080232

N. 4 *Reg. Delib.*

COPIA

Del 28-03-2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. - CONFERMA ALIQUOTE
PER L'ANNO 2023.**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventotto** del mese di **marzo**, alle ore **17:30** nella Sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**. All'appello risultano:

Isolani Loreta	Presente
Freddo Mirko	Presente
Guerra Paolo	Presente
Chieppe Franco	Presente
Tobaldo Federico Abramo	Presente
Pellini Italo	Presente
Vangelista Alberto	Presente
Zaffani Chiara	Presente
Ferrarini Moreno	Presente
Lunardi Angelica	Presente
Manfrin Mario	Presente

Partecipa alla riunione il Segretario **GAGLIO MILENA**

Costatato legale il numero degli intervenuti il Presidente, Isolani Loreta, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 28.09.1998 n. 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27.12.1997 n. 449, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede l'istituzione di un'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) con decorrenza dall'anno 1999;

VISTO l'articolo 1, commi 142, 143 e 144 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006 in tema di addizionale Comunale all'IRPEF;

VISTO il "Regolamento Comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale IRPEF" approvato con deliberazione Consiliare n. 3 del 30.03.2007 con il quale veniva determinata la misura dell'aliquota in 0,40 punti percentuali;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 27.12.2007 è stata determinata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2008 nella misura dello 0,60%;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.08.2014 è stata determinata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2014 nella misura dello 0,70%;

RICHIAMATA:

- la deliberazione di C.C. n. 13 del 30.07.2015 di conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,70%;
- la deliberazione di C.C. n. 3 del 30.04.2016 di conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,70%;
- la deliberazione di C.C. n. 10 del 27.03.2017 di conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,70%;
- la deliberazione di C.C. n. 2 del 26.03.2018 di conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,70%;
- la deliberazione di C.C. n. 2 del 27.03.2019 di conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,70%;
- la deliberazione di C.C. n. 18 del 30.07.2020 di conferma dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,70%;
- la deliberazione di C.C. n. 6 del 31.03.2021 di conferma dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,70%;
- la deliberazione di C.C. n. 10 del 14.04.2022 di conferma dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,70%;

VISTO:

- l'art. 151 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267 che prescrive che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato dagli allegati previsti dal successivo art. 172;
- l'art. 172 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267 prevede, alla lettera c) del comma 1 che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni siano allegati al bilancio di previsione per l'anno successivo;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006 n. 296 dispone che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 19.12.2022, pubblicato in G.U. n. 295 del 19.12.2022, che stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023;

VISTO inoltre l'art. 1, comma 775, della legge 29.12.2022, n. 197 che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali al 30 aprile 2023;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni relativamente alle proprie entrate, anche tributarie;

DATO ATTO che in virtù della disciplina dettata dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, *“i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale”*;

TENUTO CONTO della situazione economico-sociale del Comune di Roverchiara, nonché delle valutazioni in termini di equilibri finanziario emerse in fase di predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2023-2025;

RITENUTO di confermare per l'anno 2023 l'aliquota nella misura dello 0,70% (zerosettanta);

RICHIAMATI:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 che dispone che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360 del 1998 che dispone che *“L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico”*;
- l'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011 che stabilisce che affinché le deliberazioni in parola abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione quest'ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno cui la delibera si riferisce;

VISTO, in generale, il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportata e trascritta;
2. Di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2023, nella misura dello 0,70%;
3. Di dare atto che la conferma dell'aliquota, ai sensi dell'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006, decorre dal 1° gennaio 2023;
4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine previsto dalla legge, secondo le modalità stabilite dall'art. 15-bis del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 e dalla Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22.11.2019;
5. Di assegnare al Responsabile dell'ufficio competente l'esecuzione del presente provvedimento.

Il Sindaco espone l'argomento all'ordine del giorno.
Non si registrano ulteriori interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Presenti e votanti n. 11 consiglieri.

Con voti: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Ferrarini, Lunardi, Manfrin), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto il Consiglio, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

Presenti e votanti n. 11 consiglieri.

Con voti: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Ferrarini, Lunardi, Manfrin), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Isolani Loreta

Il Segretario
F.to GAGLIO MILENA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 04-04-2023 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

lì, 04-04-2023

R.P. N 125

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isolani Loreta

ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isolani Loreta

Copia conforme l'originale ad uso amministrativo.

lì, _____

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isolani Loreta



COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002370235
Part. IVA 01703080232

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 3 DEL 10-02-23

*Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)*

**Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. - CONFERMA ALIQUOTE PER
L'ANNO 2023.**

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

lì, 23-03-2023

Il Responsabile del servizio
F.to Damaschetti Cinzia

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

lì, 23-03-2023

Il Responsabile del servizio
F.to Damaschetti Cinzia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 125.

COMUNE DI ROVERCHIARA li
04-04-2023

IL RESP. DEL SERVIZIO

F.to Isolani Loreta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ROVERCHIARA
li 16-04-2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
F.to Isolani Loreta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002370235
Part. IVA 01703080232

N. **5** *Reg. Delib.*

COPIA

Del 28-03-2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE E
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2023.**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventotto** del mese di **marzo**, alle ore **17:30** nella Sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**. All'appello risultano:

Isolani Loreta	Presente
Freddo Mirko	Presente
Guerra Paolo	Presente
Chieppe Franco	Presente
Tobaldo Federico Abramo	Presente
Pellini Italo	Presente
Vangelista Alberto	Presente
Zaffani Chiara	Presente
Ferrarini Moreno	Presente
Lunardi Angelica	Presente
Manfrin Mario	Presente

Partecipa alla riunione il Segretario GAGLIO MILENA

Costatato legale il numero degli intervenuti il Presidente, Isolani Loreta, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per l'anno 2020) che istituisce nei commi da 739 a 783, l'Imposta Municipale Propria (cosiddetta “Nuova Imu”);

VISTE tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

CONSIDERATO che il comma 738 ha provveduto ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova IMU”;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso degli immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definite dalle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

VERIFICATO che ai sensi del medesimo comma 741:

- sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione spetta ad una sola unità immobiliare;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è il soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

TENUTO CONTO che il comma 744 della Legge n. 160/2019 riserva allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili di uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili di uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,89%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, mentre per i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%;

VISTO quanto fissato dalla legge n. 160/2019 in merito alle aliquote di base per le varie tipologie di immobili:

Comma	Immobile	Aliquota base	Aliquota minima	Aliquota massima
748	Abitazione principale di cat. A1 – A8 – A9 e relative pertinenze	0,50%	0,00%	0,60%
750	Fabbricati rurali strumentali	0,10%	0,00%	0,10%
751	Immobili merce	ESENTI dal 2022		
752	Terreni agricoli non condotti direttamente	0,76%	0,00%	1,06%

753	Immobili gruppo D	0,86% (di cui 0,76 riservato allo Stato)	0,76%	1,06%
754	Tutti gli altri immobili	0,86%	0,00%	1,06%

RICHIAMATO il comma 749, art. 1, della Legge n. 160/2019 che fissa in € 200,00 la detrazione d'imposta dovuta per l'abitazione principale e le sue pertinenze, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATO il comma 751 della Legge n. 160/2019 il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce), finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

RILEVATO che:

- per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 novembre 1998, n. 431, l'imposta si determina applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754 della Legge n. 160/2019, ridotta al 75%;
- continua ad applicarsi la riduzione del 50% alla base imponibile per le unità immobiliari, eccetto le categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione, oltre a quella concessa in comodato, situata nel territorio nazionale, ubicata nello stesso comune dell'immobile dato in uso gratuito, da destinare come propria abitazione principale. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo n. 42/2004;
- la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarata inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

RICHIAMATO il comma 759 della Legge n. 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge n. 197/2022;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 14.04.2022, esecutiva, di conferma delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno d'imposta 2022;

DATO ATTO della volontà di non aumentare la pressione fiscale nei confronti dei contribuenti rispetto all'IMU applicata nel 2022;

RITENUTO necessario, al fine di garantire gli equilibri di bilancio di previsione 2023-2025, confermare anche per l'anno 2023 le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta:

Immobile	Aliquota
Abitazione principale di cat. A1 – A8 – A9 e relative pertinenze	0,58%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Immobili merce	0,00%
Terreni agricoli non condotti direttamente	0,86%

Immobili gruppo D	1,04% (di cui 0,76 riservato allo Stato)
Immobili posseduti dagli IACP e alloggi sociali	0,00%
Tutti gli altri immobili	1,04%

VISTO il comma 756, dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

EVIDENZIATO che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023-2025), sono state apportate modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:

- il comma 756, che impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare od integrare l'articolazione delle aliquote, mediante decreto del MEF;
- il comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è intervenuto prevedendo quanto segue: *"In deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui al comma 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755"*;

PRESO ATTO che le previsioni di cui al precedente capoverso saranno applicabili solo successivamente all'emanazione del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come già chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020;

VERIFICATO che, al momento, non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, non essendo possibile compilare il prospetto delle aliquote IMU, non sussistono ulteriori vincoli per il Comune;

CONSIDERATO il permanere del vuoto normativo, in ordine all'emanazione dell'apposito decreto con cui deve essere fissata l'articolazione con cui possono essere approvate le aliquote IMU e, pertanto, il Comune non è sottoposto ad alcun vincolo nell'individuazione delle aliquote IMU da applicare;

ACCERTATO che la presente deliberazione deve essere trasmessa telematicamente al MEF;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che, per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757 della Legge n. 160/2019 ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;

VISTO il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie alle entrate degli enti locali;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel portale del MEF entro il 14 ottobre;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 169 della Legge n. 296/2006, in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, in quanto non si rende applicabile l'ultimo capoverso dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che attribuisce ai comuni ed alle province una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione e degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.MU.), approvato con delibera di C.C. n. 16, esecutiva, del 30.07.2020;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con delibera di C.C. n. 15, esecutiva, del 30.07.2020;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 19.12.2022, pubblicato in G.U. n. 295 del 19.12.2022, che stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023;

VISTO inoltre l'art. 1, comma 775, della legge 29.12.2022, n. 197 che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali al 30 aprile 2023;

VISTA la Legge 27 luglio 2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTO, in generale, il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
- 2) Di determinare e confermare per l'anno 2023, ai fini dell'IMU, le seguenti aliquote:

Immobile	Aliquota
Abitazione principale di cat. A1 – A8 – A9 e relative pertinenze	0,58%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Immobili merce	0,00%
Terreni agricoli non condotti direttamente	0,86%
Immobili gruppo D	1,04% (di cui 0,76 riservato allo Stato)
Immobili posseduti dagli IACP e alloggi sociali	0,00%
Tutti gli altri immobili	1,04%

- 3) Di determinare e confermare anche per l'anno 2023 in € 200,00 la detrazione d'imposta dovuta per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze;
- 4) Di dare atto che la modalità di calcolo per l'anno 2023 assume a riferimento le indicazioni contenute nella circolare 1/DF del 18.03.2020;
- 5) Di dare atto che, ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.MU.), è equiparata ad abitazione principale, ad eccezione delle unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 6) Di prendere atto che la base imponibile IMU è ridotta del 50% come espresso dall'art. 1, comma 747, della Legge n. 160/2019 per:
 - i fabbricati di interesse storico o artistico;
 - i fabbricati inagibili o inabitabili;
 - le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale alle condizioni indicate nella norma;
- 7) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2023;
- 8) Di dare atto che, ai sensi del comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, e, che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale affinché possa essere pubblicata entro il 28 ottobre;
- 9) Di dare atto l'inserimento della presente deliberazione, nella sezione del Portale del Federalismo Fiscale, avverrà secondo le procedure e le specifiche tecniche fissate con decreto interministeriale del 20.07.2021;
- 10) Di provvedere ad adeguare, qualora necessario, le aliquote secondo il prospetto che sarà approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze in corso d'anno;
- 11) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'applicazione del tributo si rimanda al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.MU.), approvato con delibera di C.C. n. 16, esecutiva, del 30.07.2020 nonché alla normativa statale vigente;
- 12) Di allegare copia del presente atto al bilancio di previsione 2023-2025 a norma dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 13) Di dare atto che l'Ufficio Tributi procederà alla pubblicazione delle aliquote determinate con il presente provvedimento nel sito internet del Comune;
- 14) Di incaricare l'Ufficio Tributi di dare la massima diffusione al presente atto.

Il Sindaco espone l'argomento all'ordine del giorno.
Non si registrano ulteriori interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Presenti e votanti n. 11 consiglieri.

Con voti: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Ferrarini, Lunardi, Manfrin), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto il Consiglio, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

Presenti e votanti n. 11 consiglieri.

Con voti: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Ferrarini, Lunardi, Manfrin), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Isolani Loreta

Il Segretario
F.to GAGLIO MILENA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 04-04-2023 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

lì, 04-04-2023

R.P. N 126

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isolani Loreta

ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isolani Loreta

Copia conforme l'originale ad uso amministrativo.

lì, _____

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isolani Loreta



COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002370235
Part. IVA 01703080232

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 4 DEL 15-02-23

*Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)*

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE E
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2023.**

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

lì, 23-03-2023

Il Responsabile del servizio
F.to Damaschetti Cinzia

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

lì, 23-03-2023

Il Responsabile del servizio
F.to Damaschetti Cinzia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 126.

COMUNE DI ROVERCHIARA li
04-04-2023

IL RESP. DEL SERVIZIO

F.to Isolani Loreta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ROVERCHIARA
li 16-04-2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
F.to Isolani Loreta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002370235
Part. IVA 01703080232

N. 16 *Reg. Delib.*

COPIA

Del 28-03-2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2023 DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 160/2019, ARTT. 816 - 836.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventotto** del mese di **marzo**, alle ore **18:10**, in presenza, presso la sala delle adunanze di Giunta, premesse le formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale. All'appello risultano:

Isolani Loreta
Freddo Mirko
Guerra Paolo

Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta, con funzioni di Segretario Comunale verbalizzante il Segretario comunale Dott.ssa GAGLIO MILENA.

Costatato il numero legale, il Sindaco Isolani Loreta assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stato istituito a decorrere dall'anno 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, cosiddetto "Canone Unico";

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge n. 160/2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o uso privato;

DATO ATTO che, il suddetto "Canone" ha sostituito le seguenti entrate:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari;
- il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

VISTE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 39 del 31.12.2020 con la quale è stata affidata a far data dal 01.01.2021 a favore di Abaco S.p.A., con sede legale in Padova Via F.lli Cervi n. 6, la concessione del servizio di riscossione anche coattiva del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato "Canone" di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti, della Legge n. 160/2019;
- n. 9 in data 31.03.2021 con la quale è stato istituito il "Canone Unico Patrimoniale" ed approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dall'art. 1 commi 816-836 della Legge n. 160/2019;
- n. 10 in data 31.03.2021 con la quale è stato istituito il "Canone Mercati" ed approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, previsto dall'art. 1 commi 837-845 della Legge n. 160/2019;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 817, della Legge n. 160/2019, il canone in questione è stato disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati dal medesimo sostituiti, fatta salva in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

VISTI i commi 826 e 827 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, che definiscono la tariffa standard annua e giornaliera, modificabili ai sensi del comma 817 in precedenza richiamato;

VISTI, altresì, i commi 841 e 842 dell'art. 1, della legge n. 160/2019, che definiscono la tariffa base annuale e giornaliera del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

RITENUTO che le tariffe standard del canone possono essere modificate sulla base dei coefficienti maggiori o minori di 1 a seconda della tipologia, della finalità e della zona del territorio comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;

VISTO il “Regolamento generale delle entrate comunali”, di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 30.07.2020;

RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lettera f) e l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza in ordine alla determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, entro il 31 dicembre, termine che può essere differito con Decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO l’art. 53, comma 16, della sopracitata legge n. 388/2000, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (“Legge Finanziaria 2002”), il quale prevede che il termine per deliberare le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che il comma 1-bis dell’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 dispone che gli enti locali approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione e che gli stessi possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio finanziario;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 19.12.2022, pubblicato in G.U. n 295 del 19.12.2022, che stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023;

VISTO inoltre l’art. 1, comma 775, della legge 29.12.2022, n. 197 che ha disposto l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali al 30 aprile 2023;

RICHIAMATO anche l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 196 (legge finanziaria 2007), in cui è disposto che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che tali deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO l’art. 172, comma 1, lett. c), del TUEL, il quale dispone che gli Enti Locali allegano al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe e le aliquote dei canoni e dei servizi;

RICORDATO che le tariffe ed i coefficienti moltiplicatori approvati per l’anno 2022 sono stati calcolati tenendo conto delle tipologie di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie rilevate negli anni precedenti, con l’obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle precedentemente vigenti;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 17 del 28.03.2022 di approvazione delle tariffe per l’anno 2022 del Canone Unico Patrimoniale e del Canone Mercati;

RITENUTO di confermare per l’anno 2023 le tariffe ed i coefficienti moltiplicatori in vigore nel 2021, come specificati nelle tabelle di cui all’Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO l’art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di*

soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”;

VISTA la circolare n. 2/DF del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari che non sono pubblicati sul sito internet “www.finanze.gov.it”;

VISTO il D.Lgs.n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- 2) Di confermare per l'anno 2023 le tariffe ed i coefficienti moltiplicatori del Canone Unico Patrimoniale e del Canone Unico Mercati istituiti rispettivamente ai sensi dei commi 816-836 ed ai commi 837-845 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, come riportate nelle tabelle Allegato A) alla presente deliberazione;
- 3) Di dare atto che trattandosi di canone patrimoniale, la presente deliberazione non verrà pubblicata sul sito istituzionale del MEF, come chiarito dalla circolare n. 2/DF del 22.11.2019;
- 4) Di incaricare l'Ufficio Tributi alla trasmissione del presente provvedimento ad Abaco S.p.A., con sede legale in Padova Via F.lli Cervi n. 6 - C.F./P.IVA 02391510266, quale concessionario del servizio di gestione del canone;
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Roverchiara per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 ed alla legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;
- 6) Di comunicare l'adozione del presente atto ai Capogruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto la Giunta, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

A voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Isolani Loreta

Il Segretario
F.to GAGLIO MILENA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 04-04-2023 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

lì, 04-04-2023

R.P. N 128

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isolani Loreta

ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isolani Loreta

Copia conforme l'originale ad uso amministrativo.

lì, _____

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isolani Loreta



COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002370235
Part. IVA 01703080232

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 7 DEL 16-02-23

*Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)*

**Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2023 DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 160/2019, ARTT. 816 - 836.**

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

lì, 23-03-2023

Il Responsabile del servizio
F.to Damaschetti Cinzia

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

lì, 23-03-2023

Il Responsabile del servizio
F.to Damaschetti Cinzia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 128.

COMUNE DI ROVERCHIARA li
04-04-2023

IL RESP. DEL SERVIZIO

Isolani Loreta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ROVERCHIARA
li 16-04-2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
Isolani Loreta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ALLEGATO A

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO		
Classificazione del Comune ai sensi della L. 160 del 27/12/2019	Tariffa standard ANNUALE	Tariffa standard GIORNALIERA
Comuni fino a 10.000 abitanti	30,00 €	0,600

Classificazione del Comune per occupazione con cavi e condutture ai sensi della L. 160 del 27/12/2019	Tariffa AD UTENZA
Comuni fino a 20.000 abitanti	1,500 €

TARIFFA STANDARD		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
tariffa annuale	30,000 €	1,000
tariffa giornaliera per occupazioni	0,600 €	1,000
tariffa giornaliera per esposizioni pubblicitarie	0,200 €	0,333
tariffa cavi e condutture	1,500 €	1,000

TARIFFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
mezzo pubbl. opaco zona 1 ≤ 1 mq	11,362 €	0,379
mezzo pubbl. opaco zona 1 > 1 e $\leq 5,5$ mq	14,770 €	0,492
mezzo pubbl. opaco zona 1 $> 5,5$ e $\leq 8,5$ mq	22,155 €	0,739
mezzo pubbl. opaco zona 1 $> 8,5$ mq	29,540 €	0,985
mezzo pubbl. lum. zona 1 ≤ 1 mq	22,724 €	0,757
mezzo pubbl. lum. zona 1 > 1 e $\leq 5,5$ mq	29,540 €	0,985
mezzo pubbl. lum. zona 1 $> 5,5$ e $\leq 8,5$ mq	36,925 €	1,231
mezzo pubbl. lum. zona 1 $> 8,5$ mq	44,310 €	1,477
pannello lum. zona 1 ≤ 1 mq	33,053 €	1,102
pannello lum. zona 1 > 1 mq	42,968 €	1,432

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
mezzo pubbl. opaco zona 1 ≤ 1 mq	0,076 €	0,379
mezzo pubbl. opaco zona 1 > 1 mq e $\leq 5,5$ mq	0,098 €	0,492
mezzo pubbl. opaco zona 1 $> 5,5$ mq e $\leq 8,5$ mq	0,148 €	0,738
mezzo pubbl. opaco zona 1 $> 8,5$ mq	0,197 €	0,985
mezzo pubbl. lum. zona 1 ≤ 1 mq	0,151 €	0,757
mezzo pubbl. lum. zona 1 > 1 mq e $\leq 5,5$ mq	0,197 €	0,985
mezzo pubbl. lum. zona 1 $> 5,5$ mq e $\leq 8,5$ mq	0,246 €	1,231
mezzo pubbl. lum. zona 1 $> 8,5$ mq	0,295 €	1,477
distribuzione volantini zona 1	2,065 €	10,327
striscioni zona 1	0,985 €	4,924
pannello lum. zona 1 ≤ 1 mq	0,220 €	1,102
pannello lum. zona 1 > 1 mq	0,286 €	1,432

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PUBBLICHE AFFISSIONI		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
affissioni zona 1 manif. 70x100	0,103 €	0,172
maggiorazione per urgenze	30,000 €	

TARIFFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO

OCCUPAZIONI ANNUALI		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
zona/categoria 1	17,550 €	0,585
zona/categoria 2	8,790 €	0,293
zona/categoria 3	- €	
zona/categoria 4	- €	-

OCCUPAZIONI GIORNALIERE		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
zona/categoria 1	1,033 €	1,722
zona/categoria 2	0,517 €	0,861
zona/categoria 3	- €	
zona/categoria 4	- €	-
OCCUPAZIONI ANNUALI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
servizi pubblica utilita'	1,500 €	1,000

TARIFFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO

TARIFFE CU MERCATO SETTIMANALE e SPUNTISTI con presenze < A 14 GG.					
Descrizione	Tariffa Mercato Fisso	Tariffa Mercato Spuntisti	Coefficiente Alimentare Mercato Fisso	Coefficiente Non Alimentare Mercato Fisso	Coefficiente mercato spuntista
categoria 1	0,467 €	0,600 €	0,383	0,383	0,783
TARIFFE CU MERCATO SETTIMANALE e SPUNTISTI con presenze > A 14 GG.					
Descrizione	Tariffa Mercato Fisso	Tariffa Mercato Spuntisti	Coefficiente Alimentare Mercato Fisso	Coefficiente Non Alimentare Mercato Fisso	Coefficiente mercato spuntista
categoria 1	0,467 €	0,600 €	0,383	0,383	0,400



COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002370235
Part. IVA 01703080232

N. 23 *Reg. Delib.*

COPIA

Del 07-04-2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: LAMPADE VOTIVE E
MENZA SCOLASTICA. AUMENTO DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023.**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **sette** del mese di **aprile**, alle ore **12:00**, in presenza, presso la sala delle adunanze di Giunta, premesse le formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

Isolani Loreta
Freddo Mirko
Guerra Paolo

Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza

Partecipa alla seduta, con funzioni di Segretario Comunale verbalizzante il Segretario comunale Dott.ssa GAGLIO MILENA.

Costatato il numero legale, il Sindaco Isolani Loreta assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Premesso che per servizi pubblici a domanda individuale si intendono tutte quelle attività non istituzionalmente obbligatorie per gli enti locali, gestite direttamente dall'ente, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente, esclusi i servizi a carattere produttivo e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;
- l'art. 3 del D.L. 22.12.1981, n. 786, convertito nella Legge 26.02.1981, n. 51, e s.m.i., ha stabilito che per l'erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale i comuni devono richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, fatta eccezione per i servizi gratuiti per legge, per quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap, per quelli per i quali le norme vigenti prevedono la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati, nonché per i servizi di trasporto pubblico;
- l'art. 6 del D.L. 28.02.1983, n. 55, convertito nella Legge 26.04.1983, n. 131, e s.m.i., ha stabilito l'obbligo di definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate;
- il decreto del Ministero dell'Interno 31.12.1983 ha provveduto all'individuazione delle categorie di servizi pubblici a domanda individuale;

Richiamato l'art. 172, primo comma, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che al Bilancio annuale di Previsione sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, i tassi di copertura, in percentuale, del costo di gestione dei servizi stessi;

Visto che:

- l'art. 6 del DL 28/02/1983 n. 55, convertito nella legge n. 131/83, fa obbligo ai Comuni di definire la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;
- tali adempimenti presuppongono l'individuazione dei servizi e quindi la determinazione dei costi di ciascun servizio; il decreto del Ministro dell'Interno del 31/12/1983 individua le categorie dei servizi cui deve farsi riferimento per la definizione dei costi percentuali;

Considerato che per il calcolo dei costi si è operato secondo aggregazioni e attribuzioni desunte dal bilancio e per la spesa di personale dell'illuminazione votiva è stato considerato il parziale costo di un dipendente;

Preso atto che il quadro finanziario evidenzia una copertura complessiva dei servizi a domanda individuale per il 2022 in via previsionale pari al 83,71%, percentuale superiore a quanto indicato dall'art. 243 del D. Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che i servizi a domanda individuale erogati da questo Ente sono la mensa scolastica e le lampade votive;

Richiamata la deliberazione della G.C. n.77 del 09/08/2014, esecutiva, con la quale era stata individuata la tariffa delle lampade votive e delle spese di allacciamento delle stesse, rideterminata dall'Unione dei Comuni Destra Adige con delibera di Giunta n. 6/2018, esecutiva, nella misura di:

- € 9,00 + IVA 22% e quindi € 10,98 IVA inclusa, per singola lampada,
- € 15,86 IVA inclusa, per allacciamento per loculo/celletta o tomba famiglia;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 49 del 14.07.2015 con la quale venivano approvate le tariffe relative alla refezione scolastica, e che le stesse sono state di anno in anno confermate;

Considerato che per quanto riguarda la mensa:

- il costo del buono pasto non ha mai subito negli ultimi anni rivalutazioni o aggiornamenti;

- l'attuale costo del pasto è di € 4,71 oltre IVA 4%, per un totale di € 4,90;

Rilevato che per quanto riguarda l'illuminazione votiva:

- il costo a carico dell'utenza non è mai stato incrementato negli ultimi anni;
- i costi del Comune relativamente al servizio di illuminazione votiva sono notevolmente aumentati a causa dei rincari energetici generali dell'ultimo periodo;

Visto anche l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 secondo cui "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Ritenuto necessario per i motivi di cui sopra di determinare, le seguenti tariffe:

- Servizio di lampade votive dal 01/01/2023
€ 14,00 IVA inclusa, per singola lampada,
€ 18,30 IVA inclusa, per allacciamento per loculo/celletta o tomba famiglia;
- Mensa scolastica
€ 4,00 a buono pasto per il periodo 01/01/2023 – 30/06/2023;
€ 4,50 a buono pasto per il periodo 01/07/2023 – 31/12/2023;

Dato atto che sulla base dei suddetti adeguamenti, le entrate e le spese dei servizi pubblici a domanda individuale vengono di seguito quantificati:

Servizio	Entrata	Uscita
Mensa scolastica	€ 79.000,00	€ 94.274,00
Lampade votive	€ 10.000,00	€ 12.050,00
Totale	€ 89.000,00	€ 106.324,00

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 19/12/2022 ha differito al 31/03/2023 il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e che detto termine è stato ulteriormente differito al 30/04/2023 come previsto dall'art. 1, comma 775 della legge di bilancio del 29/12/2022, n. 197;

Dato atto che per questo Ente, dai parametri rilevati dall'ultimo consuntivo approvato, risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria, né l'Ente ha dichiarato lo stato di dissesto;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. Di determinare, a far data dal 01/01/2023, le tariffe del servizio di lampade votive come segue:
 - € 14,00 IVA inclusa, per singola lampada,
 - € 18,30 IVA inclusa, per allacciamento per loculo/celletta o tomba famiglia
3. Di determinare, le tariffe del servizio di mensa come segue:
 - € 4,00 a buono pasto per il periodo 01/01/2023 – 30/06/2023;
 - € 4,50 a buono pasto per il periodo 01/07/2023 – 31/12/2023;

4. Di dare atto che i servizi a domanda individuale erogati da questo Ente sono la mensa scolastica e le lampade votive e che i relativi introiti e spese possono essere riassunti nel seguente prospetto:

Servizio	Entrata	Uscita
Mensa scolastica	€ 79.000,00	€ 94.274,00
Lampade votive	€ 10.000,00	€ 12.050,00
Totale	€ 89.000,00	€ 106.324,00

5. Di dare atto che, come da prospetto soprariportato, il costo complessivo servizi a domanda individuale erogati da questo Ente ammonta ad € 106.324,00, mentre le entrate danno un gettito di € 89.000,00, e che quest'ultime coprono quindi il 83,71% del suddetto costo;
6. Di dare altresì atto che, in virtù della menzionata percentuale, viene rispettata la prescrizione di cui all'art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, pur rilevando che questo Ente non trovandosi in situazioni di deficitarietà, non è obbligato a rispettare la misura del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dal citato art. 243, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000;
7. Di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione 2023-2025, in conformità a quanto dispone l'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto la Giunta, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

A voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Isolani Loreta

Il Segretario
F.to GAGLIO MILENA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 11-04-2023 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

lì, 11-04-2023

R.P. N 139

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isolani Loreta

ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isolani Loreta

Copia conforme l'originale ad uso amministrativo.

lì, _____

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isolani Loreta



COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 82002370235
Part. IVA 01703080232

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 24 DEL 05-04-23

*Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)*

**Oggetto: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: LAMPADE VOTIVE E
MENSA SCOLASTICA. AUMENTO DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023.**

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

li, 07-04-2023

Il Responsabile del servizio
F.to Isolani Loreta

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

li, 07-04-2023

Il Responsabile del servizio
F.to Damaschetti Cinzia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 139.

COMUNE DI ROVERCHIARA li
11-04-2023

IL RESP. DEL SERVIZIO

Isolani Loreta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ROVERCHIARA
li 23-04-2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
Isolani Loreta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa